



Il patto di famiglia e la sua applicazione: analisi e riflessioni

Prof. Andrea Bucelli

Università di Firenze

andrea.bucelli@unifi.it



«Imprese in cerca di padrone»

L'economista (e poi anche politico: F. BARCA, *Imprese in cerca di padrone. Proprietà e controllo nel capitalismo italiano*, Roma-Bari, 1994) che, anni addietro, studiava i meccanismi di una efficiente riallocazione delle imprese, definendo il mercato delle imprese come «rete di regole e di istituzioni», distingueva tra i seguenti modelli d'impresa:

- public company
- controllo assoluto
- controllo familiare
- controllo di sindacato
- controllo a supervisione finanziaria
- controllo di gruppo
- controllo cooperativo
- proprietà statale.

Imprese a base familiare: definizione e...

Pur nella consapevolezza che sussiste un non semplice problema di definizione, quando si parla di “Impresa a base familiare” ci si riferisce, oltre che all’impresa individuale (art. 230-bis c.c.), «sia alla piccola e media impresa strutturata in forma di società azionaria (o al più di s.r.l.), in cui la proprietà del capitale è riconducibile ad un gruppo familiare – più o meno esteso secondo i gradi delle successioni intervenute – sia alla grande impresa, non quotata o addirittura quotata, in cui, pur in presenza di capitale esterno, il socio di controllo sia, nuovamente, riconducibile, anche se attraverso la mediazione di strutture intermedie di organizzazione del “vertice proprietario” (società semplici, *trust*, accomandita per azioni), ad un gruppo familiare» (P. Montalenti, 2012)



...e consistenza del fenomeno

Nota è la rilevanza del fenomeno:

- in Italia, la proprietà di soci con lo stesso cognome è pari al 72% nelle società di persone, al 66% nelle società di capitali (A. Baltrunaite, E. Brodi, S. Mocetti, Banca d'Italia, 2019)
- in Europa: imprese di famiglia in Italia (82%), Francia (80%), Germania (90%), Spagna (83%), UK (80%) (*European Family Business*, 2018).





Il passaggio generazionale nell'impresa di famiglia

Punto nodale nel ciclo di vita di un'impresa di famiglia è il passaggio generazionale, tanto che si continua a discuterne in varie sedi e prospettive, ad esempio:

- lo testimonia l'evento odierno;
- il *Family Business Festival* (AldAF, Corriere della Sera, Università Bocconi), che si è tenuto on line il 29-30 ottobre 2020;
- a livello di organizzazione di categoria, a mò di *vademecum* si veda la *Guida per i passaggi generazionali: condizioni di successo, errori da evitare e case history* di G. Corbetta e A. Minichilli, pubblicata da ASSOLOMBARDA n. 6/2016.



Affermazioni frequenti sul passaggio generazionale

- «Per una buona eredità: parlarsi prima e senza censure» (<https://video.corriere.it/economia/family-business/per-buona-eredita-parlarsi-prima-senza-censure/8ce69a70-121e-11eb-9ff9-df76cb96fbac>, 19 ottobre 2020);
- «Per fare un buon passaggio generazionale bisogna prepararsi, sia all'interno della famiglia che dell'azienda. Non è un "on-off" – entro io esci tu – ma è un affiancamento di generazioni, bisogna prepararsi a gestire bene il passaggio generazionale con tutti i componenti della famiglia» (D. Voltattorni, Direttore esecutivo di AldAF, 2 novembre 2020);
- Vi è chi reclama la libertà di decidere del “fondatore”, a proposito del quale però vi è chi esprime dubbi: la sua «capacità di scelta tra i familiari è necessariamente distorta da normali fattori affettivi» (I. Cipolletta, 2004)

La Commissione UE, già tanti anni fa

- Sarebbe auspicabile – erano “raccomandazioni” formulate dalla Commissione UE nel lontano 1994 (94/1069/CE), che già allora constatava «che ogni anno diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti la successione» – un «miglioramento del contesto giuridico, fiscale e amministrativo», attesa l’«inadeguatezza di alcune parti della legislazione degli Stati membri, soprattutto in materia di diritto societario, successorio e fiscale»;
- la Commissione sollecitava altresì (in tal senso l’odierno evento) «interventi volti a sensibilizzare, informare e formare gli imprenditori affinché preparino efficacemente la loro successione finché sono ancora in vita».



Il diritto successorio italiano?

Principio di unità delle successioni

«Tradizionalmente (...) il sistema successorio si mostra indifferente al contenuto economico, alla qualità dei beni che cadono in successione: un chalet di montagna, un appartamento in città, una fattoria nel mezzo della campagna, una banca o una grande industria costituiscono semplicemente dei cespiti da attribuire secondo le regole della successione legittima, testamentaria o – nella prospettiva di tutela dei legittimari – necessaria (...). Si tratta di un'indifferenza per certi versi problematica, soprattutto considerando che il nostro sistema economico è caratterizzato dalla grande diffusione di imprese a matrice familiare» (E. Lucchini Guastalla, *Divieto di vocazione contrattuale, testamento e strumenti alternativi di trasmissione della ricchezza*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio. Dagli istituti classici al patto di famiglia*, a cura di S. Delle Monache, Padova, 2007, pag. 139 e segg.).





Limiti storici all'autonomia privata in ambito successorio

Art. 458 c.c.


Divieto di patti successori

«Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni patto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi»

Art. 536 c.c. e segg. c.c.

Diritti riservati ai legittimari

«Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti» (art. 536, co. 1, c.c.).



A proposito della legittima: un esempio

Si supponga che:

- si apre una successione di una persona che lascia due figli e coniuge;
- il patrimonio ereditario è costituito da **Attivo** (per semplicità senza casa in proprietà del *de cuius*) pari a 100 con **Passivo** pari a 50;
- il defunto ha fatto in vita **Donazioni** per 100;

Posto che, ai sensi dell'art. 556 c.c., la quota di legittima (o riserva) si calcola facendo **Attivo-Passivo+Donazioni**, ne segue che:


- importo complessivo del patrimonio: $100-50+100=150$;
- su tale importo si calcolano le quote di legittima previste dalla legge;
- nel caso ipotizzato, ai sensi dell'art. 542, co. 2, c.c., ai due figli spetta la quota pari a $150/2=75$ (da dividere in parti uguali);
- al coniuge, spetta una legittima di $150/4=37.5$;
- di conseguenza, la riserva complessiva ammonta a: $75+37,5=112,5$;
- dunque il titolare può liberamente disporre di una quota del patrimonio pari a 37,5.

Il patto di famiglia

- Un'incrinatura sia nel principio di unità delle successioni che nel divieto di patti successori, oltre che nel sistema di tutela dei legittimari, si è aperta con l'introduzione del patto di famiglia, avvenuta con legge 14 febbraio 2006, n. 55, che ha novellato il codice civile, inserendo otto articoli di cui il primo – l'art. 768-bis, c.c. – prevede che:
- «È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».

La disciplina del patto di famiglia tra luci e ombre

«Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti (...) Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione» (art. 768-quater c.c.).





La norma fiscale

T.U. successioni e donazioni

Art. 4-ter

I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.





Cass. ord. 19 dicembre 2018, n. 32823

Il patto di famiglia di cui agli artt. 768 *bis* segg. cod. civ. è assoggettato all'imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell'azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui all'art. 3, co. 4 *ter*, d.lgs. 346/90), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall'assegnatario dell'azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; quest'ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all'aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario.





Un interrogativo per concludere

Se, come dicevamo in apertura, il mercato delle imprese è costituito da regole ed istituzioni (CCIAA compresa), c'è da chiedersi: quale ruolo (non) hanno svolto (o potranno svolgere) i diversi "attori" della vicenda che riguarda il patto di famiglia e, più in generale, le problematiche del passaggio generazionale, fase cruciale per assicurare la longevità delle imprese a base familiare, che tanto segnano il tessuto economico anche locale?

